

W. 694 / 2018 Con.

n. 2/17 Conc. Prev.

N. 38 / 2018 Rep.



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE rel. ed est.
Dott. Simona D' Ottavi	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per concordato preventivo, presentato in data 13 settembre 2017 (e dunque, nei termini concessi a seguito di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F), ed integrato il 5 ottobre 2017 (a seguito di rilievi mossi in data 21 settembre 2017 da parte dell' intestato Tribunale) dalla società "SOLEDIL S.r.l.", con sede in San Benedetto del Tronto, via Fusinato n. 89, REA n. AP - 102673;

Letto il decreto 16 ottobre 2017 con cui, a norma del novellato art. 163 L.F., veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, previa sommaria delibazione di fattibilità del piano concordatario, con la nomina (rectius, la conferma, essendovi stata già nomina in relazione al precedente concordato preventivo " con riserva ") quali commissari giudiziali del dott.



Cesare Volpi e del dott. Paolo Nigrotti e con la fissazione dell'udienza del 22 marzo 2018 per l'adunanza dei creditori;

Visto il decreto del 19 aprile 2018 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177, comma 1, L.F., dichiarava, a norma degli artt. 177, 178 e 180 L.F., l'approvazione della proposta di concordato e l'apertura del giudizio di omologazione, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio della società debitrice, dei Commissari Giudiziali e degli eventuali creditori dissenzienti, per il giorno 28 giugno 2018 alle ore 11,30;

Visto l'atto di costituzione in giudizio depositato in data 15 giugno 2018;

Visto il parere motivato redatto ai sensi dell'art.180 L.F. dai Commissari Giudiziali, in data 18 giugno 2018;

Letta l' opposizione all' omologa pervenuta il 27 giugno 2018 nell' interesse di Purple SPV S.r.l.;

Udite la relazione del Giudice Relatore, nonché le deduzioni e conclusioni delle parti nell'udienza del 28 giugno 2018.

Lette le osservazioni rese dai CCGG. E le note autorizzate della società, redatte il 9 luglio 2018

O S S E R V A

Ritiene il Tribunale di dover omologare il concordato preventivo come sopra proposto e di dover respingere, per infondatezza, l' opposizione proposta;

In primo luogo, la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F. nuova formulazione è stata raggiunta.



In secondo luogo, la domanda di concordato deve essere valutata, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 80/2005, indipendentemente dalla regolare tenuta, da parte del debitore, delle scritture contabili e dalla meritevolezza del medesimo.

In terzo luogo, pur essendo venuto meno l'obbligo di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 40%, ma essendo stato introdotto per i concordati liquidatori il limite minimo di soddisfazione pari al 20% dell'ammontare dei crediti chirografari, la percentuale offerta è ad esso decisamente superiore, attestandosi, come da critica rivisitazione del C.G., intorno al 34,43% in favore dei predetti creditori.

In quarto luogo, il Tribunale è tenuto ad operare una valutazione sulla convenienza economica del concordato, prevista dalla vecchia formulazione del n. 1 dell'art. 181 L.F., nel caso, quale quello di specie, in cui vi siano dei creditori dissenzienti che si oppongono all'omologazione del concordato: il 4° comma, seconda parte, dell'attuale art.180 L.F., sancisce che, nel caso di creditori appartenenti ad una classe di creditori dissenzienti che "possono essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili" il Tribunale può approvare (recte, omologare) il concordato nonostante il dissenso predetto(si tornerà più diffusamente su tale punto, in occasione della disamina dell' opposizione).

In quinto ed ultimo luogo, ritiene il Collegio, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito che sta consolidandosi sul punto, suggellata da arresto delle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 1521/13 del 23.1.2013, che il controllo



giudiziale sulla proposta concordataria debba riguardare la fattibilità giuridica del piano proposto ai creditori e che sotto tale profilo nessuna controindicazione risulta al tribunale.

Per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il piano su cui si basa la proposta di concordato preventivo sottoposto ai creditori appare attendibile e sostenibile e non presenta particolari elementi di criticità. In proposito è sufficiente richiamare quanto già osservato dai Commissari Giudiziali nel parere depositato il 18 giugno 2018 e ribadito all'udienza del 28 giugno 2018 e nelle successive osservazioni;

Durante l'udienza del 28 giugno 2018 e anche nell'atto di costituzione e nelle note autorizzate del 9 luglio 2018, la società debitrice ha insistito per la declaratoria di omologa del concordato, sussistendone i presupposti.

Come accennato, l'opposizione proposta, pur ammissibile, è infondata, per le ragioni che seguono:

Purple SPV Srl, in estrema sintesi, si duole della mancata suddivisione dei creditori in classi, del fatto che - trattandosi di creditore privilegiato il cui soddisfacimento è previsto oltre l'anno - andava inserito tra gli ammessi al voto, della lesione di par condicio creditorum e della asserita convenienza dell'alternativa liquidatoria.

Idonea confutazione a tali doglianze è rinvenibile, a tacer d'altro, nelle puntuali e congrue osservazioni dei CCGG., rese in data 9 luglio 2018 e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, unitamente alle



argomentazioni difensive esposte dalla Soledil nelle proprie note autorizzate in pari data.

Peraltro, stupisce che le doglianze del creditore non siano state nemmeno ventilate in precedenza, specie in occasione dell' adunanza dei creditori, sede deputata ad affrontare problematiche e criticità sull' esercizio di tale diritto (sebbene l' accertamento del passivo in sede di concordato abbia valore solo amministrativo, le decisioni sui crediti non attengano all' accertamento del credito con efficacia di giudicato ma all' accertamento incidentale del credito ai soli fini dell' ammissione al voto e le controversie circa l' esistenza e l' ammontare dei crediti siano necessariamente risolte in sede di cognizione ordinaria).

Basti qui evidenziare che la formazione delle classi è una facoltà, non un obbligo delle società che chiedono il concordato preventivo; che il voto dell' opponente, se prestato e se negativo, non avrebbe influito sulla maggioranza richiesta dalla legge per l' apertura dell' omologa (ugualmente raggiunta) e sarebbe stata pertanto influente ed irrilevante; che in base all' orientamento prevalente, seguito da quest' Ufficio, il concordato nel quale sia previsto un affitto d' azienda o di ramo d' azienda non è (oggettivamente o soggettivamente) in continuità aziendale, ma liquidatorio; che l' attività liquidatoria, demanio dei nominandi liquidatori, non prevede un termine a partire dal quale avviare le operazioni di vendita e nulla osta ad una anzi auspicabile alienazione rapida degli assets societari, ovviamente in caso di pervenimento di offerta d' acquisto o di concreta manifestazione di interesse in tal senso (v. in proposito note autorizzate 9 luglio 29018 della



Soledil Srl); che non vi sono i presupposti per procedere al "cram Down", non essendo il credito dell' opponente pari al 20% della massa creditoria e non appartenendo il predetto ad una classe dissenziente, ma ciò nonostante non vi sono elementi di sorta per ritenere più conveniente rispetto al concordato preventivo una qualche alternativa liquidatoria, la quale anzi a stretto rigore non esiste , posto che non pende alcuna richiesta di fallimento e che , come noto, l' ordinamento non consente il fallimento d' ufficio, con la conseguenza che, in ipotesi di mancata omologa concordataria, la Soledil Srl, lungi dal fallire, tornerebbe immediatamente in bonis.

Giova ribadire che, se anche per mera ipotesi si fosse ammesso Purple SPV Srl a votare per l' intero credito richiesto, la maggioranza dei creditori chirografari sarebbe stata ugualmente conseguita, risultando pari al 64,95%.

In altre parole, il legislatore ha previsto, in via generale, che nel caso in cui siano proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio (ovviamente, qualora li ritenga necessari, ammissibili e rilevanti), anche delegando uno dei componenti del collegio, ed ha poi specificato che, solo nel caso in cui vi sono creditori dissenzienti che rappresentano il 20% degli ammessi al voto ovvero sono previste diverse classi di creditori ed un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta (ma come detto, l' opponente ha un credito che non raggiunge il 20% degli ammessi al voto e non appartiene a classe dissenziente), il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga



che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Ad avviso del Tribunale l' opposizione proposta non è meritevole di accoglimento, sulla scorta degli elementi a disposizione, ivi compresi i chiarimenti forniti dai Commissari unitamente alle considerazioni appena esposte ed a quelle che seguono, sufficienti ai fini del decidere e tali da rendere superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

Infatti, giova ribadirlo, se anche si volessero in questa sede apprezzare le argomentazioni di Purple SPV Srl, come accennato il Tribunale dovrebbe accogliere l' opposizione solo se, a seguito del cd. "cram down", ritenesse più favorevole, rispetto all' esecuzione del concordato omologato, l' alternativa liquidatoria, rappresentata dall' apertura di una procedura fallimentare.

Ebbene, non solo il fallimento non determinerebbe conseguenze più favorevoli per Purple SPV Srl o per altri creditori (a parte la sovrapposibilità tra la liquidazione dell' attivo fallimentare e la totale cessio bonorum concordataria, il fallimento genererebbe altre spese ed altri costi e dilaterrebbe i tempi di durata della procedura concorsuale), ma il fallimento non è allo stato neppure consentito, in quanto la Soledil Srl non ha istanze di fallimento a carico pendenti, né è possibile dichiarare il fallimento ex officio, con conseguente ritorno in bonis della Soledil srl pur a seguito di un' eventuale non omologazione del concordato.

I Commissari Giudiziali hanno come accennato concluso esprimendo parere favorevole alla proposta di



concordato preventivo in disamina.

Ribadisce, poi, il Tribunale che l'alternativa del fallimento (impraticabile in assenza di atti di impulso) non garantirebbe soluzioni più favorevoli sotto il profilo della liquidazione delle attività, anche in ragione del fatto che esso comporterebbe tempi e costi sicuramente maggiori.

Per tutte le considerazioni esposte, l' opposizione va respinta e la proposta concordataria appare pertanto pienamente omologabile.

Quanto ai tempi di pagamento dei creditori ritiene il Tribunale che, in assenza di previsioni legislative, la specificazione dei tempi di soddisfacimento attenga al giudizio di convenienza del concordato che, in mancanza di certezza sulla realizzazione futura dei pagamenti, è ora preclusa al Tribunale, tenendo conto del fatto che nel presente giudizio non risultano dedotte ipotesi liquidatorie alternative più brevi.

Inoltre, ad avviso del Collegio il tempo occorrente per il pagamento dei creditori va valutato più che altro nella fase esecutiva del concordato, poiché qualora i Commissari Giudiziale accertassero che il credito non è realizzabile, e che quindi "mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", dovrebbe attivare la procedura di cui all'art. 173 L.F. per la dichiarazione di fallimento, relazionando al Giudice Delegato che, esperite le opportune indagini, andrebbe a promuovere dal Tribunale detta declaratoria.

Per completezza, ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, a mente dell' art. 186 L.F.



Va altresì osservato che il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda di concordato, entro cui dovrebbe intervenire il decreto di omologazione (testo attuale dell'art. 181 L.F.), non risulta essere un termine perentorio, poiché la legge non commina alcuna sanzione di decadenza, perenzione o inammissibilità per l'inosservanza di esso; peraltro, il termine de quo è stato pressochè rispettato, tenuto conto del fatto che il ricorso ex art. 161 c. 1 L.F. è stato depositato in data 13 settembre 2017 ed integrato il 5 ottobre 2017.

Rileva il Tribunale che l'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il provvedimento di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze, anche se l'art. 185 L.F., per un chiaro difetto di coordinamento, seguita a stabilire che "dopo l'omologazione del concordato, il Commissario Giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza (??) di omologazione". Pertanto, si ritiene necessario fissare, col presente decreto, solo un termine finale entro il quale i creditori vadano soddisfatti (salvo possibilità di proroga per giustificati motivi), di cinque anni, salvo proroga, dalla data del presente provvedimento: il commissario giudiziale dovrà comunicare con atto scritto alla società ed ai creditori l'avvenuta omologa del concordato preventivo e la durata dello stesso;

Rileva ancora il Tribunale che il concordato proposto dalla Società ricorrente è un concordato con cessione di beni e pertanto, ai sensi dell'art. 182 L.F. non abrogato, in quanto ancora compatibile con la nuova



disciplina, il Tribunale deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e di un Comitato dei Creditori, nonché a determinare "le altre modalità della liquidazione".

In proposito, corre l'obbligo di rammentare che è modificato l'orientamento sinora assunto dal Tribunale, di nominare Liquidatore lo stesso Commissario Giudiziale, atteso che un autorevole quanto recente arresto giurisprudenziale (Cass. 18.1.2013 n. 1237) ha affermato l'impossibilità di nominare liquidatore lo stesso commissario giudiziale, per conflitto di interessi.

La complessità della procedura impone di nominare due Liquidatori Giudiziali, così come ciò aveva suggerito in precedenza di nominare due Commissari Giudiziali, per di più aventi professionalità diverse e fra loro complementari.

Va evidenziato sin d'ora che, per evidenti ragioni di efficienza economica ed in considerazione dell'effetto sinergico dell'attività svolta, il compenso finale ad essi spettante, da determinare secondo i consueti criteri dettati dal D.M. n. 30/2012 e succ. mod., non potrà comunque superare quello previsto a favore di un unico Liquidatore, dovendosi quindi procedere alla suddivisione dell'unico onorario complessivo, nella misura che verrà liquidata dal tribunale, per la quota di un mezzo (1/2) in favore di ciascun professionista.

Dunque, vanno nominati due Liquidatori affinché provvedano alla liquidazione dei beni ed alla riscossione dei crediti, con le forme che riterranno più opportune e secondo condizioni economiche più vantaggiose possibili e che garantiscano la concreta esecuzione del piano



proposto dalla Società debitrice.

P. Q. M.

Visti gli artt. 181 e 182 L.F.;

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla "SOLELIL S.r.l.", con sede in San Benedetto del Tronto, via Fusinato n. 89, REA n. AP - 102673;
2. Respinge l' opposizione proposta da Purple SPV Srl;
3. Nomina Liquidatori nelle persone del **Dott.**

Massimiliano Castagna con studio in Via Pasubio 36 San Benedetto Del Tronto (0735 432820) e dell' **Avv. Domenico De Angelis** con studio in Via Tribù Fabia n. 25 - Ascoli Piceno (0736/255787);

4. Rimette al G.D. la nomina del Comitato dei Creditori;

5. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

I Liquidatori prenderanno in consegna, subito dopo l'accettazione dell'incarico, i beni ceduti inventariandoli alla presenza del legale rappresentante della Società debitrice, e redigendo apposito verbale da depositare in Cancelleria.

I Liquidatori provvederanno a redigere e depositare in Cancelleria, entro tre mesi dalla accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti il debitore ed i commissari giudiziali, provvedendo altresì a comunicarlo tramite P.E.C. o, in caso ciò non sia possibile, anche a mezzo fax, posta elettronica o per il tramite del portale dei fallimenti ai creditori.

I Liquidatori provvederanno, nel termine di cinque anni dalla data del presente decreto, e salvo proroga



per giustificati motivi, alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ai creditori, con le forme che riterranno più opportune, salva la pubblicità che dovrà rispettare modalità e termini di cui all' art. 490 c.p.c., e secondo condizioni economiche più vantaggiose e che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice, comunque in ossequio al programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata.

I Liquidatori acquisiranno il parere del Comitato dei Creditori, del legale rappresentante della Società debitrice e dei Commissari Giudiziali prima di procedere alle vendite di beni di qualsiasi tipo ed al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, notiziandone comunque il Giudice Delegato, nelle relazioni periodiche.

I Liquidatori procederanno analogamente per la nomina dei coadiutori, ausiliari tecnici ed avvocati.

I Liquidatori per l'anticipazione delle spese necessarie, utilizzeranno il deposito giudiziario già in essere, notiziandone il Commissario Giudiziale e previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua della spesa).

I Liquidatori verseranno le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente intestato alla procedura già acceso o su un altro, previa valutazione sulla convenienza delle condizioni praticate, dal quale i Liquidatori effettueranno i prelievi necessari, informando tempestivamente e comunque trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto,



al Presidente del Comitato dei Creditori, al legale rappresentante della società debitrice ed ai Commissari Giudiziali i quali ultimi riferiranno, se del caso, al Giudice Delegato.

I Liquidatori depositeranno in Cancelleria ogni sei mesi, una relazione sullo stato della liquidazione (allegando un aggiornamento dell'elenco delle passività e dei riparti effettuati), contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico. Copia della relazione sarà comunicata dai Liquidatori al Comitato dei Creditori, ai Commissari Giudiziali ed al legale rappresentante della società debitrice che potranno presentare osservazioni nel termine di giorni 10 dall'avvenuta comunicazione.

I Liquidatori provvederanno ad informare tempestivamente il Giudice Delegato, i Commissari Giudiziali ed il Comitato dei Creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano concordatario, ed in particolare al pagamento integrale dei crediti assistiti da causa di prefazione ed al pagamento della percentuale promessa o almeno di una percentuale economicamente apprezzabile, ai creditori chirografari.

I Liquidatori provvederanno a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, previa redazione di un piano di riparto da sottoporre al parere dei Commissari Giudiziali e del comitato dei creditori e poi da depositare in cancelleria per l'esame del G.D., e poi dandone comunicazioni ai creditori ed al legale rappresentante della debitrice, tenendo conto dei crediti



accertati e delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale.

I Liquidatori terranno conto delle spese di procedura già sostenute, e prevedibilmente da sostenere, che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, e, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, chiederà, se del caso, una integrazione di detto deposito al Tribunale, relazionando sul punto.

I Liquidatori effettueranno i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario od assegno circolare, con successiva trasmissione ai Commissari Giudiziali, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione, relazionandone al Giudice Delegato.

Per i pagamenti di crediti contestati i liquidatori provvederanno a depositare gli importi richiesti, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario, intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

Analogamente i liquidatori procederanno per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

Lo svincolo delle somme depositate ai precedenti punti verrà disposto dal Giudice Delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;



Delle operazioni di riparto eseguite i liquidatori daranno notizia al Giudice Delegato con apposite e documentate relazioni;

I Liquidatori, esaurito l'incarico, presenteranno il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 L.F.

6. Autorizza il G.D. ad emettere - all' occorrenza - provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato.

7. Dispone che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. al P.M., e comunicato alla società debitrice, ai Liquidatori ed ai Commissari Giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2018.


IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi



IL GIUDICE Rel. - Est.

Dott. Raffaele Agostini



Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Vista: depositata in cancelleria
13/10/2018
Il Funzionario Giudicante
Dessa Adriana Cavoletti

